



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Carlo Levi"

Scuole dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Via Galvani, 1 – 20060 VIGNATE (MI)

C.F. 83507210157 - Tel. 02 9566167 fax 02 9567005

sito web: www.icsvignate.edu.it e-mail: miic8bp00x@istruzione.it pec: miic8bp00x@pec.istruzione.it



CONSIGLIO DI ISTITUTO I.C.S *"Carlo Levi"*

REGOLAMENTO

PREMESSA

Il Consiglio di Istituto è l'espressione di tutte le componenti che, operando nell'ambito delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'Istituto, si propongono di realizzare, una Scuola di qualità attraverso l'integrazione delle risorse interne ed esterne, umane, professionali, strutturali e strumentali, con un costante impegno nel perseguimento del meglio come standard mediante la definizione di un Piano dell'Offerta Formativa, aperto e flessibile, che coniughi Scuola e Società.

CAPITOLO I

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1

Composizione del Consiglio

- Fanno parte del Consiglio: il Dirigente Scolastico, otto docenti, due rappresentanti del personale non docente, otto genitori degli alunni.
- Il Dirigente Scolastico, in caso di impedimento, delega un suo sostituto.
- E' richiesta la presenza del DSGA per la presentazione del conto consuntivo e del programma annuale e per ogni operazione amministrativo-contabile di particolare rilievo.

Art. 2

Durata della carica di consigliere

I Consiglieri durano circa tre anni. In caso di dimissioni o di assenze ingiustificate superiori a tre, o di perdita dei requisiti richiesti, i consiglieri decadono dalla carica ed il Dirigente Scolastico procede alla surroga secondo la normativa vigente.

Art. 3

Cariche del Consiglio

- Le cariche del Consiglio sono costituite da un Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.
- La presidenza e la vicepresidenza del Consiglio spettano alla componente genitori.
- Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 4

Elezione delle cariche del Consiglio

- Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

- b. Il Consiglio di Istituto elegge anche un Vicepresidente scelto tra i rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio stesso e con le modalità previste per l'elezione del Presidente.
- c. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 5

Attribuzioni delle cariche del Consiglio

- a. Il Presidente convoca il Consiglio, ne presiede le sedute e firma tutti gli atti emessi del Consiglio stesso.
- b. Al Vicepresidente sono riconosciute le medesime attribuzioni del Presidente, in caso di assenza di quest'ultimo.
- c. Il Segretario verbalizza le sedute del Consiglio e, congiuntamente al Presidente, ne firma tutti gli atti.

Art. 6

Prima convocazione del Consiglio

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico entro il ventesimo giorno dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 7

Convocazione ordinaria del Consiglio

- a. Il Consiglio è convocato dal Presidente, il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio stesso.
- b. La convocazione del Consiglio avviene con atto formale scritto diretto a tutti i membri del Consiglio con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione .
- c. L'atto di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio. A tale atto si allega, se possibile, eventuale documentazione riferite agli argomenti all'ordine del giorno.
- d. L'ordine del giorno è definito dalla Giunta Esecutiva.
- e. Il Consiglio è convocato, di norma, nella giornata del martedì, alle ore 18.00* per poter permettere la massima presenza dei membri.

Art. 8

Convocazione straordinaria del Consiglio

- a. Per adempimenti a carattere d'urgenza e non programmati, il Presidente della Giunta può chiedere al Presidente del Consiglio di Istituto la convocazione del Consiglio per discutere su argomenti ritenuti urgenti e improcrastinabili.
- b. Il Presidente del Consiglio è tenuto, in tal caso, a provvedere alla convocazione nelle successive ventiquattro ore.
- c. In caso di non reperibilità del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio è convocato direttamente dal Presidente della Giunta con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica della Giunta, acquisito anche telefonicamente.
- d. Per tali convocazioni, il Presidente della Giunta valuterà, dati i tempi tecnici a disposizione, se procedere a convocazione con atto scritto o con fonogramma.

Art. 9

Sedute del Consiglio

- a. Il Consiglio si riunisce presso la sede centrale (Scuola Primaria) in Via Galvani,1 – Vignate (MI).
- b. La seduta è presieduta dal Presidente.
- c. In assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal Vicepresidente e , in assenza anche di quest'ultimo, da un genitore individuato dalla maggioranza dei presenti.
- d. Gli argomenti da discutere hanno un ordine stabilito, ai sensi del precedente art. 7 comma e, e sono riportati nell'atto di convocazione del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.
- e. Le proposte di variazione dell'ordine del giorno, durante la seduta, devono avere l'approvazione della maggioranza dei membri presenti.
- f. Con l'approvazione della stessa maggioranza, possono essere inseriti, durante la seduta, nuovi argomenti da trattare.
- g. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, rappresentanti delle Scuole dell'Infanzia non Statali, specialisti, esperti, membri del servizio di medicina scolastica,

rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, esponenti delle forze sociali operanti sul territorio ed interessati ai problemi della Scuola.

*Tale giorno può essere modificato a seguito degli impegni istituzionali del D.S. nella Scuola di reggenza

- h. Le sedute sono pubbliche ed aperte ai componenti della Comunità scolastica.
- i. Il comportamento del pubblico deve essere tale da consentire l'ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio.
- j. Il Presidente ha il potere di interrompere la seduta per motivi disciplinari e/o di farla continuare in forma non pubblica.
- k. E' consentito al pubblico presente alle sedute del Consiglio, nei primi quindici minuti e prima dell'apertura formale della seduta, di esprimere, pareri, considerazioni e giudizi.
- l. E' cura del Presidente acquisire le proposte del pubblico per eventuali punti da inserire all'ordine del giorno della seduta in atto e nelle sedute successive, previa approvazione della maggioranza del Consiglio.
- m. L'apertura formale delle sedute è dichiarata dal Presidente dopo i quindici minuti concessi al pubblico, se presente, e dopo verifica della regolarità formale della seduta, che è data dalla presenza della metà più uno dei membri in carica.
- n. Le sedute del Consiglio durano, di norma, due ore e, comunque, non più di tre ore. Nel caso questo tempo non sia sufficiente per esaurire tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, provvede ad aggiungere la seduta ad una data compresa nei sette giorni successivi.
- o. Il Presidente concede la parola verificando che gli interventi siano sempre attinenti all'argomento trattato e si adopera perché gli interventi dei membri siano sempre compresi in un tempo il cui limite è fissato a descrizione dal Presidente anche in considerazione della consistenza dell'ordine del giorno.
- p. Ogni consigliere ha a disposizione almeno un intervento su ogni argomento da trattare, una eventuale replica e una eventuale dichiarazione di voto.

Art. 10

Atti deliberatori del Consiglio

- a. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, validamente espresso in modo palese.
- b. L'astensione è ritenuta voto nullo poiché non validamente espresso.
- c. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- d. Delibere concernenti persone devono essere discusse in assenza di pubblico e le votazioni devono avere svolgimento a scrutinio segreto.

Art. 11

Verbalizzazione degli atti del Consiglio

- a. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto contestualmente il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, stesso e/o incollato su apposito registro a pagine numerate e dato agli atti dall'Amministrazione Scolastica di Vignate.
- b. Sono verbalizzate solo le decisioni assunte. E' facoltà di ciascun membro del Consiglio far mettere a verbale i propri interventi e la propria posizione sulle decisioni adottate.
- c. L'approvazione del verbale della riunione viene deliberata dal Consiglio, su proposta del Presidente, nella stessa seduta.
- d. Le delibere sono esecutive immediatamente dopo la seduta del Consiglio in cui sono state adottate.

Art. 12

Pubblicità degli atti del Consiglio

- a. I verbali sono depositati presso l'Ufficio dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta.
- b. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone.
- c. Eventuali fotocopie di atti del Consiglio sono a carico del richiedente e sono concesse a

richiesta scritta motivata.

Art. 13

Attribuzione del Consiglio

Le attribuzioni del Consiglio d'Istituto sono regolamentate dal Testo Unico D.L.vo 16/04/1994 n. 297, dal D.I. 1/2/2001 n. 44, dalle norme contenute nei Decreti Legislativi n. 29/33 e n.59/98, recepite nel D. L.vo n. 165//01. Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, quelle specifiche del Dirigente Scolastico, fatte salve, altresì, le prerogative della Contrattazione Integrativa d'Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva, ha potere deliberatamente sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e dell'attività delle scuole dell'Istituto e in dettaglio , su quanto segue.

Dal testo Unico D.L.vo 16/04/1994:

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Adotta, su proposta del Collegio dei Docenti, il Piano dell'Offerta Formativa.
3. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo.
4. Delibera, su proposta della Giunta, l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a. adozione del regolamento interno dell'Istituto;
 - b. criteri, tempi e modalità per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia.
5. Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
6. Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
7. Criteri per la promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione.
8. Partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
9. Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
10. Indica i criteri generali alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, interclasse, classe.
11. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione previste dagli artt. 279 e seguenti del citato Testo Unico.
12. Esprime il parere sulla realizzazione degli indirizzi generali.

Dal D.I. 1/2/2001 n.44 (abrogato) e dal D.I: 129/18 delibera nelle seguenti materie:

13. Istituzione ed entità del fondo economale, unitamente all'approvazione del programma annuale;
14. Accettazione e rinuncia di legati, eredità, donazioni;
15. Costituzione o compartecipazione a fondazioni;
16. Istituzione o compartecipazione a borse di studio;
17. Accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
18. Adesione a reti di scuole e consorzi;
19. Utilizzazione economica delle opere d'ingegno;
20. Partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti , università, soggetti pubblici e privati;

21. Eventuali individuazione del limite di spesa di cui all'Art.45 comma 2 del citato D.I. n.129/18;
22. Acquisto di immobili;
23. Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
 - a. contratti di sponsorizzazione;
 - b. contratti di locazione di immobili; utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;
 - c. convenzioni per prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - d. acquisto ed alienazione titoli di stato;
 - e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o

- programmate a favore di terzi;
- f. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- g. partecipazione a progetti internazionali.

CAPITOLO II LE COMMISSIONI DI LAVORO

Art. 14

- a. Il Consiglio di Istituto può istituire Commissioni di lavoro al fine di meglio gestire aspetti dell'organizzazione scolastica di particolare rilevanza.
- b. Il Consiglio individua inoltre, su proposta del Collegio dei Docenti, la rappresentanza dei genitori in alcune Commissioni di lavoro già espresse dal Collegio dei Docenti.
- c. Le Commissioni svolgono l'attività su mandato del Consiglio e possono essere temporanee o permanenti.
- d. Le Commissioni non hanno potere decisionale ed operano sulla base di un proprio regolamento approvato dal Consiglio. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Istituto, che ne definisce la composizione individuandola tra la componente "Genitori" , quella "Docenti" e quella "ATA", anche esterna al Consiglio, che dichiara la disponibilità a collaborare su base volontaria e gratuita.
- e. Il Consiglio nomina un suo membro responsabile di ciascuna Commissione di lavoro, che nel rispetto della volontà espressa dal Consiglio, sceglie i suoi collaboratori e sottopone i nominativi all'approvazione del Consiglio. Le commissioni possono anche avvalersi della collaborazione e consulenza di esperti.
- f. Le Commissioni temporanee si sciolgono a conclusione dei lavori per i quali sono state costituite. Quelle permanenti sono sciolte con delibera del Consiglio approvata a maggioranza qualificata (2/3 dei presenti alla seduta).

CAPITOLO III LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 15

- a. La Commissione elettorale di Istituto, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta da cinque membri designati dal Consiglio di Istituto : due docenti, due genitori e una unità di personale non docente. Essa è presieduta da uno dei suoi componenti .
- b. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
- c. La Commissione dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
- d. La Commissione elettorale può, in base al principio della proroga dei poteri, continuare ad operare fino a costituzione ed insediamento della nuova Commissione.

CAPITOLO IV LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16

Composizione della Giunta

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei SS.GG.AA. , da due genitori, da un docente e da un non docente.

Art. 17

Attribuzioni della Giunta

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predispose il programma annuale e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Art. 18

Cariche della Giunta

- a. La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico.
- b. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dei SS.GG.AA..
- c. Può partecipare alle sedute della Giunta Esecutiva, a titolo consultivo, il Presidente del Consiglio.

Art. 19

Funzionamento della Giunta

- a. La Giunta è convocata dal Presidente e si riunisce presso la presidenza della scuola primaria di Vignate , cinque giorni prima della convocazione del Consiglio d'Istituto.
- b. L'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto è affidata al Presidente della Giunta.
- c. La convocazione avviene tramite atto formale scritto da inviare ad ogni membro della Giunta,almeno cinque giorni prima della seduta.
- d. L'atto di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Ogni membro può far pervenire al Presidente, entro due giorni prima della seduta, l'indicazione degli argomenti che vorrebbe fossero messi all'ordine del giorno.
- e. In deroga al precedente comma , la Giunta è convocata obbligatoriamente solo nei casi in cui, previo assenso di tutti i membri della Giunta Esecutiva, all'O.d.G. del Consiglio d'Istituto siano posti il programma annuale e il conto consuntivo, stipula di contratti con soggetti esterni, interventi di natura economica sull'utenza scolastica.
- f. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma e, l'O.d.G. del Consiglio di Istituto è definito congiuntamente dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

Art. 20

Verbalizzazione delle sedute della Giunta

Il verbale della seduta è redatto dal Direttore dei SS.GG.AA. e viene archiviato a cura dello stesso, presso gli Uffici Amministrativi dell'Istituto.

Art. 21

Validità delle sedute, votazioni e pubblicità degli atti della Giunta

- a. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
 - b. Le votazioni per essere valide devono avere l'assenso della maggioranza dei presenti.
- Agli atti della Giunta Esecutiva non si applica il principio della pubblicità. Solo i membri del Consiglio di Istituto possono prendere visione del verbale depositato presso gli Uffici dell' Istituto Scolastico.

CAPITOLO V NORME FINALI

Art.22

Approvazione

Il presente Regolamento è approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del.....

Art. 23

Applicazione e modifica

- a. Il presente regolamento si compone di una premessa, di cinque capitoli e di 24 articoli ed è esecutivo dalla data di approvazione.
- b. Ogni eventuale modifica può essere proposta dal Presidente del Consiglio, dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva, da 1/3 di componenti il Consiglio d'Istituto.

Art. 24

Relazioni Collegio dei Docenti/Consiglio d'Istituto

- a. La relazione tra il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto sono dettate dall'interesse comune di operare per il bene dell'intera comunità scolastica, nel rispetto reciproco delle prerogative istituzionali dei due organi.
- b. Qualora agli atti deliberati assunti dal Consiglio siano difformi dalle proposte del Collegio dei Docenti, il Presidente del Consiglio, valutati i tempi tecnici, può sospendere l'adozione formale e invitare il Collegio a riformulare le proprie proposte.
- c. Ferma restante la propria autonomia decisionale, il Collegio si impegna ad acquisire

preventivamente il parere e le proposte del Collegio dei Docenti sulle materie di cui al precedente Capitolo I , art. 13, commi:1, 2, 4 a, 4 b, 5,6,7,8,10,11,16,18.